

1850.

SECONDO SEMESTRE.

## GIORNALE MILITARE

N.° 55.

Torino 1° ottobre 1850.

*R. Decreto con cui S. M. riordina il Corpo R. d'Artiglieria.*

VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio RE DI SARDEGNA, ecc.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e Marina, abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

ART. 1°

§ 1° Il Corpo Reale d'Artiglieria s'intenderà costituito a far tempo dal primo gennaio 1851.

di uno Stato Maggiore, e  
di tre Reggimenti.

ART. 2°

§ 2° Lo Stato Maggiore del Corpo conterà come dallo Specchio N° I annesso al presente Decreto, cioè:

A) Del Comandante Generale col grado di Tenente Generale;

Del Vice-Comandante Generale, quando le circostanze così richiedano. Esso sarà del grado di Luogotenente Generale o di Maggior Generale;

Del Maggior Generale Direttore del Materiale;

Del Maggior Generale Comandante il Personale.

B) Dell' Ufficiale Superiore Segretario del Comitato centrale e del Personale, che a tenore del seguente § 4° è addetto al medesimo.

C) Del Personale delle dieci Direzioni degli Stabilimenti dell'Arma.

D) Del Personale dei sedici Comandi d'Artiglieria locale.

#### ART. 3°

§ 3° Il Congresso permanente e la Commissione ordinaria d'Artiglieria, stati creati con R. Viglietto del 25 agosto 1846, sono soppressi, ed è in loro vece istituito un Comitato centrale d'Artiglieria.

§ 4° Di esso Comitato sono:

Presidente, il Comandante Generale del Corpo;

Vice-Presidente, il Vice-Comandante Generale quando vi sia, oppure, in mancanza di esso, il Maggior Generale più anziano;

Membri, il Direttore del Materiale, il Comandante del Personale, e tre Colonnelli designati annualmente dal Ministro della Guerra dietro proposta del Presidente;

Segretario, un Ufficiale Superiore dell'Arma.

È pure addetto allo stesso Comitato centrale il rimanente Personale compreso nello Specchio N° II annesso al presente.

#### ART. 4°

§ 5° Il Comandante Generale avrà sotto la sua dipendenza il Materiale ed il Personale dell'Arma.

§ 6° Il Direttore del Materiale, il Comandante del Personale avranno autorità ed ingerenza nei rispettivi rami, siccome più specialmente verrà indicato nelle Istruzioni che saranno date, previa la Nostra approvazione, dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e Marina.

§ 7° Dai Comandanti locali d'Artiglieria dipenderanno tanto il Materiale

quanto il Personale dell'Arma nelle rispettive Piazze, siccome pure è specificato nelle Istruzioni.

ART. 5°

§ 8° Il Personale dei sedici Comandi locali d'Artiglieria, non che quello delle dieci Direzioni dell'Arma sarà tale che è determinato dagli Specchi N° III e IV annessi al presente.

§ 9° Detti Comandi locali sono distinti in tre Classi, come appare dal citato Specchio N° III.

ART. 6°

§ 10. I Comandanti locali di 4<sup>a</sup> classe, i Direttori degli Stabilimenti (eccettuato il Direttore delle Officine di costruzione in Genova, e quello dei convogli), ed il Segretario del Comitato centrale saranno tratti dagli Ufficiali Superiori addetti allo Stato Maggiore del Corpo senza distinzione di grado, e secondo che il servizio sia per richiedere.

L'Ufficiale Superiore addetto al Comando locale d'Artiglieria in Genova sarà del grado di Maggiore.

ART. 7°

§ 11. I tre Reggimenti d'Artiglieria di cui all'art. 4° saranno:

Uno di Operai;

Uno di Artiglieria di Piazza;

Uno di Artiglieria di Campagna.

§ 12. Il numero delle Brigate, Compagnie o Batterie, di cui dovrà constare ciascun Reggimento, la forza, e la composizione delle medesime, non che dei rispettivi Stati Maggiori sul piede di Pace, sono determinati dagli annessi Specchi N° V, VI, VII, VIII e IX.

ART. 8°

§ 13. Ognuno di detti Reggimenti avrà il proprio Consiglio d'Amministrazione, separato ed indipendente l'uno dall'altro, presieduto dal rispettivo Comandante, e composto a norma dei Regolamenti.

## ART. 9°

- § 14. Alle spese di cancelleria dell'Ufficio del Comandante di Reggimento, ciascun Consiglio farà supplire coi fondi della Massa d'Economia del Reggimento stesso.
- § 15. A questa Massa sarà introitata la retribuzione mensile che i Vivandieri erano tenuti di corrispondere al Comandante del Personale dell'Artiglieria, giusta le preesistenti disposizioni.

## ART. 10.

- § 16. L'Azienda generale d'Artiglieria cesserà di corrispondere al Direttore del Materiale l'indennità di L. 950 annue, di cui è caso nello Specchio N° XXIII del R. Viglietto 26 maggio 1846, e di stanziarne il relativo fondo in Bilancio.
- § 17. Le spese di cancelleria degli Uffici del Comitato centrale, del Comando generale, del Direttore del Materiale, e del Comandante del Personale saranno a carico del Bilancio dell'Azienda generale di Guerra, derogando perciò intieramente all'art. 766 del Regolamento d'Amministrazione del 21 luglio 1840.

## ART. 11.

- § 18. Le diverse attribuzioni del Comandante Generale e del Comitato centrale d'Artiglieria, come ogni altra del Direttore del Materiale, del Comandante del Personale, dei Comandanti locali, dei Direttori degli Stabilimenti, ed infine dei Comandanti dei Reggimenti, e le relazioni tra di essi e le varie Autorità in ordine al servizio verranno determinate dalle Istruzioni accennate nel precedente § 6.

## ART. 12.

- § 19. Le paghe e vantaggi da corrispondersi, in dipendenza delle variazioni nel Personale del Corpo recate col presente Decreto, appaiono nell'unito Specchio N° XI, non che dalle annotazioni apposte agli altri Specchi. Per quelle, di cui non è ora menzione, continueranno ad essere in vigore le precedenti determinazioni, sino a che

non si addivenga ad una generale sistemazione delle paghe e vantaggi per le Nostre Truppe; e saranno parimenti osservate le altre anteriori determinazioni rispetto al Corpo Reale d'Artiglieria in quanto non siano contrarie al presente Riordinamento.

ART. 13.

§ 20. L'Azienda generale di Guerra di concerto col Corpo Reale d'Artiglieria prenderà a compilare li nuovi Specchi da sostituirsi, per effetto del presente Decreto, a quelli ora esistenti delle armi, dei corami ed arredi diversi competenti a ciascun Reggimento di esso Corpo sul piede di Pace, e li rassegnerà quindi al Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e Marina per essere da lui secondo i cenni nostri approvati.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale.

Dat. Torino addì 4<sup>o</sup> ottobre 1850.

VITTORIO EMANUELE.

A. LA MARMORA.

Registrato al Controllo Generale  
addì 7 ottobre 1850.

Registro 17 Decreti Ammin., C.° 180.

WEHRLIN.